

*Contributo di*

**UNIONE ARTIGIANI E PICCOLA INDUSTRIA DI BELLUNO**

**FONDAZIONE “MONTAGNA E EUROPA” ARNALDO COLLESELLI - Belluno**

Considerata l'attenzione che il PTRC del Veneto - più di altri atti strategici della Regione - manifesta nei confronti dei territori di montagna e della montagna bellunese, nella scia delle considerazioni svolte nel recente «Libro bianco sulla montagna veneta» (Belluno, 2012) si deposita agli atti della riunione concertativa odierna una proposta da inserire nella legge statale di iniziativa della Regione Veneto in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, per una decisa svolta federalista a favore della montagna veneta in uno dei campi di maggiore rigidità amministrativa: il vincolo paesistico-ambientale.

Per un verso, le zone montane si sono dimostrate nel tempo le più attente ad una cura adeguata del loro paesaggio e, salvo casi isolati, esse - in continuità con le tradizioni radicate di tutela ambientale - si presentano al confronto con la pianura al riparo dalle gravi situazioni di compromissione paesistica che caratterizzano l'urbanizzazione della campagna veneta. Per altro verso, le zone montane soffrono una visione dirigistica della gestione dei vincoli ministeriali, spesso affidata a valutazioni scoordinate e distanti dal lascito storico-testimoniale dei territori.

Sulla base dell'intesa Stato-Regione, la proposta mira pertanto ad affidare alle comunità locali, attraverso la Provincia (come ente istituzionalmente più qualificato dal punto di vista organizzativo e maggiormente dotato di specifiche competenze di settore) ovvero al livello amministrativo sovra-comunale che subentrerà alle stesse, la gestione di un settore che l'art. 117 della Costituzione considera di esclusiva competenza statale.

Come è noto, la materia in parola rientra nella *lett. s)* (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali) del secondo comma del citato *art. 117*, donde la necessità dell'intervento prospettato, con l'obiettivo che la materia possa venire amministrata a livello locale secondo le «nuove esigenze di federalismo» citate a pag. 22 dell'allegato a DDR n. 15/2012.

Lo scopo della proposta è quello di valorizzare le capacità di autogoverno delle comunità di montagna che, nelle cosiddette “terre alte”, operano (e vivono) a stretto e diretto contatto con le risorse ambientali. In questo senso, prospettare una forma adeguata di gestione *in loco* delle bellezze naturali interpreta un modello di sussidiarietà effettivamente applicata, in cui le realtà locali non rivestono il ruolo passivo di semplici destinatarie di scelte e di provvedimenti che vengono assunti altrove, ma cooperano alla elaborazione e guidano l'attuazione delle decisioni che riguardano i rispettivi territori.

Si precisa che, nel convegno di presentazione del «Libro bianco sulla montagna veneta», tenutosi a Belluno il 13 febbraio u.s., il presidente della Regione Luca Zaia ha assunto l'impegno di inserire la suddetta proposta di legge statale nella «piattaforma negoziale» con lo Stato che la Regione Veneto è interessata a promuovere, in forza dell'art. 116 Cost., nell'ormai prossima legislatura del Parlamento italiano.

Sarebbe, questo, il migliore risultato auspicabile nel processo di co-pianificazione avviato dalla Regione Veneto con lo Stato. Per un'effettiva ed efficace semplificazione del quadro normativo.

## *Proposta di legge statale d'iniziativa della Regione*

1. La presente legge costituisce attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e a tal fine, nelle materie di seguito indicate, riconosce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto in favore delle zone montane della stessa.

2. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa nelle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali nell'ambito delle zone montane.

3. In particolare le funzioni riguardano:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari degli ecosistemi del territorio montano;

b) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito del territorio montano regionale e di coordinamento degli interventi ambientali ivi compresa l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

c) la protezione della fauna e della flora con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità;

d) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile nonché di informazione ed educazione ambientale;

e) l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve naturali;

f) la tutela e il risanamento delle acque e l'individuazione degli strumenti di controllo della loro qualità;

g) la tutela e il risanamento della qualità dell'aria;

h) la tutela e il risanamento del suolo ivi compresa la prevenzione della produzione, il recupero e la gestione dei rifiuti;

i) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;

j) l'individuazione e la tutela del patrimonio culturale, ivi compresa la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché la promozione della relativa conoscenza, utilizzazione e pubblica fruizione;

k) gli interventi di sostegno alle attività culturali e dello spettacolo e le iniziative dirette a favorire la loro integrazione nel sistema educativo e nel sistema turistico montano.

4. Le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato nelle materie di cui alla presente legge sono attribuite nell'ambito del territorio regionale alle Province territorialmente competenti che le esercitano secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

*Belluno, 11 giugno 2012*